



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 26 e altri/I/CPGT

Delibera n. 248/2024

Il Consiglio nella seduta del 13.02.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere G. CORSINI;

richiamata la delibera consiliare n. 1544 del 12/12/2023, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 21/12/2023 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 PS, n. 1 VPS e n. 1 Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche**;

rilevato che, a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
FANTINI UGO MARIA	VPS	CGT II LAZIO	189	VPS
DI MARCOTULLIO ENRICO	VPS	CGT II ABRUZZO	337	VPS
GIANNI SANDRO	VPS	CGT I PESARO	125	VPS
PUCCI MARIA CRISTINA	GT	CGT I MACERATA	226	GT
MILICI PAOLA	GT	CGT I MACERATA	252	GT
DICUONZO RUGGIERO	GT	CGT I ANCONA	828	NON AMMESSO

vista la Risoluzione n. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, ha stabilito, tra l'altro, il “**Limite del numero di incarichi**” concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 3 marzo 2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati sono in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

rilevato che nella propria domanda di partecipazione il **dott. Ruggiero DICUONZO** ha dichiarato di non aver dato adesione agli interPELLI interni indetti negli ultimi sei mesi per la carica di sua titolarità presso la Corte di Giustizia di appartenenza e che il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Ancona, nel proprio nulla osta, non ha riferito di applicazioni interne in corso;

ritenuto che la mancata volontà di prestare servizio in applicazione presso altre sezioni della propria Corte di Giustizia costituisca elemento di valutazione negativa al fine dell'ammissione ad applicazioni presso altre sedi, in quanto la disponibilità a svolgere l'ulteriore attività giurisdizionale deve essere manifestata prioritariamente nell'interesse della sede di appartenenza, e che, pertanto, il **dott. Ruggiero DICUONZO** non può essere ammesso alle valutazioni nella presente procedura di interPELLO e comunque non risulterebbe vincitore essendovi altri candidati con maggiore anzianità nella carica;

considerato che, nella valutazione delle domande, deve darsi precedenza a quelle presentate da candidati in servizio presso Corti di Giustizia Tributaria del medesimo grado di quella richiedente;

rilevato che il numero dei partecipanti ammessi alle valutazioni per la qualifica di **VPS** e provenienti da Corte del medesimo grado di quella di destinazione, è **superiore a quello bandito**, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 7/2015;

considerato che tra i candidati ammessi per la carica di **VPS** quello con maggiore anzianità di servizio in essa, così come individuato nell'ultimo Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Corti di Giustizia Tributaria pubblicato, è il **dott. Ugo Maria FANTINI**, il quale va applicato;

rilevato che tutti i candidati ammessi alle valutazioni per la qualifica di **Giudice Tributario** provengono da Corti di grado diverso da quella di destinazione e che il loro numero è **superiore a quello bandito**, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 7/2015;

considerato che tra i candidati ammessi per la carica di **Giudice Tributario**, quello con maggiore anzianità di servizio in essa, così come individuato nell'ultimo Ruolo Unico Nazionale dei



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Componenti delle Corti di Giustizia Tributaria pubblicato, è la **dott.ssa Maria Cristina PUCCI**, la quale va applicata;

visto l'art. 24 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13 ottobre 2015 e n. 4 del 6 dicembre 2022;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, a decorrere dal 26/02/2024** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
FANTINI UGO MARIA	VPS	CGT II LAZIO
PUCCI MARIA CRISTINA	GT	CGT I MACERATA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14, Legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessata;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

IL VICE PRESIDENTE

Firmatario1